



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 31 e 117 c.p.a.
sul ricorso con il numero di registro generale 1343 del 2010, proposto da CALVARUSO
Agostino, domiciliato per legge in Palermo, via Butera, 6, presso la segreteria del T.A.R.
Sicilia, Palermo, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Fiasconaro;

contro

il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in
Palermo, via Resuttana Colli, 368, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cannizzo,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta;

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio rifiuto mantenuto dal Comune di Alcamo “sia in relazione alla procedura
disposta dall’art. 3 comma 94 della l. 244/2007 sia all’istanza inoltrata con lettera del 12
febbraio 2010 prot. n. 9124 di avvio del procedimento volto alla predisposizione di piani
per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio con i relativi allegati del Comune di Alcamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011, l'Avv. Vittorio Fiasconaro
per il ricorrente e l'Avv. Giovanni Immordino, giusta delega dell'Avv. Giovanna
Mistretta, per il Comune resistente;

Visto, in particolare, l’art. 117, comma 2, c.p.a., secondo il quale “*il ricorso è deciso con
sentenza in forma semplificata (...)*”;

PREMESSO CHE

- con ricorso notificato i giorni 2 e 5 luglio 2010 e depositato il successivo giorno 26, il sig. Agostino Calvaruso ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Alcamo sulla sua richiesta, presentata il 12 febbraio 2010, di avvio del procedimento per la predisposizione dei piani per la progressiva stabilizzazione del personale di cui all'art. 3, comma 94, della l. n. 244 del 2007, ovvero, in alternativa o in aggiunta, del procedimento per l'indizione dei concorsi di cui all'art. 17, comma 10, del D.L. n. 78 del 2009, asserendo di possedere tutti requisiti soggettivi indicati dalle predette norme, per avere reso a favore del Comune intimato, dal 1 luglio 2003 al 31 gennaio 2008, la prestazione di gestione e manutenzione del servizio di telecontrollo della rete idrica comunale ai fini dell'ottimale funzionamento della struttura, in forza di successivi contratti a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa;

RITENUTO CHE il ricorso è inammissibile, sotto i profili di seguito indicati:

a) con riguardo alla presunta inerzia serbata dal Comune resistente rispetto a quanto stabilito dall'art. 3, comma 94, della l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), per tardiva impugnazione, poiché il termine di conclusione del procedimento posto dalla disposizione stessa era fissato al 30 aprile 2008, rispetto al quale risulta ampiamente decorso il termine annuale (cfr. art. 2, comma 5, legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e l'art. 31, comma 2, c.p.a.) di proposizione della azione avviata con il presente ricorso, notificato soltanto il 2 luglio 2010;

b) per quanto concerne la chiesta declaratoria d'illegittimità del silenzio rifiuto che si assume formatosi a seguito del mancato riscontro dell'istanza presentata dal ricorrente al Comune intimato il 12 febbraio 2010, poiché la norma invocata, l'art. 17, comma 10, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, laddove stabilisce che *"Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*, non pone alcun obbligo di avvio della procedura medesima in capo all'ente locale;

RITENUTO

- che l'inammissibilità del *petitum* (in senso sostanziale) va dichiarata in forza del principio, affermato dal tradizionale e costante orientamento della giurisprudenza, anche di questo T.A.R. - dal quale, nel caso di specie, non vi è ragione per discostarsi -, secondo cui a fronte di un potere discrezionale e non obbligatorio, quale quello che si configura in presenza di istanze che assumono, come in questo caso, valore di impulso dell'adozione di atti a contenuto generale e pianificatorio, il privato, che tale esercizio abbia sollecitato, non gode di una posizione sostanziale di interesse legittimo, ma è titolare unicamente di un interesse semplice;

- per completezza, di dovere sottolineare che anche la legge n. 244 del 2007, laddove con il comma 94 imponeva obbligatoriamente a tutte le pubbliche amministrazioni, quindi anche agli enti locali, di predisporre, sentendo preventivamente le organizzazioni

sindacali, entro il 30 aprile 2008, un piano di graduale stabilizzazione del personale non dirigenziale nell'ambito del programma occupazionale triennale (2008-2010), in maniera tale che la soluzione della questione del precariato fosse definita in un arco di tempo prestabilito, non intendeva porre in termini di assolutezza l'obbligo di avvio della stabilizzazione a favore del personale in possesso dei requisiti.

La norma cardine di riferimento, infatti, è sempre il comma 558 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007); tale norma, invero, non impone alcun obbligo di avvio della stabilizzazione, ma si limita a definire una facoltà per le amministrazioni locali di stabilizzare "... nei limiti dei posti disponibili in organico ...", con ciò confermandosi che le amministrazioni locali, anche ai sensi del predetto comma 94, dovevano, comunque, procedere alle dovute valutazione e pianificazione dei fabbisogni concreti di personale a tempo indeterminato, in quanto necessarie "a regime" per far fronte ad esigenze consolidate degli uffici e dei servizi. L'unico obbligo posto dal predetto comma 94, pertanto, era quello della previa e necessaria pianificazione del processo di stabilizzazione, al fine del coordinamento programmatico con gli obiettivi di contenimento della spesa imposti dal patto di stabilità, qualora l'ente locale, con scelta altamente discrezionale riconducibile ai livelli di direzione politica e, a cascata, di successiva macro-organizzazione, avesse inteso procedere alla stabilizzazione di categorie di lavoratori precari;

- per tali ragioni, l'azione proposta è, nel suo complesso, inammissibile.

Le spese vanno poste, come di norma, a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, sezione terza, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)